

DELIBERA N. 294 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELENORD S.R.L.
ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELENORD PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 9 D.LGS.
31 LUGLIO 2005 N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 32/11/DICAM - PROC. 2283/ZD, datato 20 aprile 2011 e notificato in data 2 maggio 2011, con il quale è stata contestata alla società Telenord S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenord, con sede in Serra Riccò (GE), alla via Medicina n. 98/G, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs.177/05, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 2, 5 e 6 giugno 2010; in particolare, il giorno 2 giugno 2010, nelle fasce orarie 18-19 e 19-20, il giorno 5 giugno 2010, nella fascia oraria 18-19, e il giorno 6 giugno 2010, nelle fasce orarie 18-19 e 21-22, sono stati trasmessi messaggi pubblicitari televisivi in misura eccedente il 25 per cento di ogni ora di programmazione pari, rispettivamente, al 39,7%, al 30,5%, al 40,5%, al 41,9% e al 28,7%;

RILEVATO che su istanza (prot. nn. 0026366 e 0029796) pervenuta in data 26 maggio 2011 e 13 giugno 2011, la società Telenord S.r.l. ha esperito, in data 27 giugno 2011, accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame;

RILEVATO che la società predetta, nel presentare memoria difensiva (prot. n. 0038315) in data 25 luglio 2011 in ordine agli addebiti contestati, ha eccepito che;

- a) non è menzionato nell'atto di contestazione espressamente *"il contenuto della relazione del Corecom"*, ma è indicato che si è *"preso visione"* della registrazione della programmazione televisiva e che si è rilevato il superamento del limite di durata complessiva degli spot pubblicitari nei giorni 2,5 e 6 giugno 2010 in relazione a cinque specifiche fasce orarie;
- b) la contestazione della violazione della disposizione contenuta nel citato art. 38, comma 9 è avvenuta 11 mesi *"dopo l'accertamento della presunta violazione da parte dell'Osservatorio di Pavia ed un tale amplissimo lasso di tempo non consente alla Telenord un corretto esperimento dei propri diritti difensivi in quanto per poter conoscere specificatamente i fatti presuntivamente illegittimi ai sensi dell'art. 38 comma 9 DLgs. 177/05 si è resa necessaria una formale richiesta all'Autorità di accesso agli atti per il relativo rilascio di copie delle registrazioni delle trasmissioni del 2, 5 e 6 Giugno 2010, dato che queste ultime dovevano essere conservate dall'emittente solo per 90 giorni a decorrere dalla data di messa in onda ed erano state distrutte per evidenti ragioni di economicità e di spazio, sino dal Settembre 2010; il suddetto accesso agli atti comporta inevitabilmente un inutile costo sia "monetario" che "temporale" per la stessa Telenord, che è costretta a porre in essere una serie di iniziative proprio per conoscere il reale contenuto della propria pregressa condotta dichiarata assuntivamente illegittima e sanzionabile"*; rende l'irrogazione della sanzione punitiva del tutto contraria ai

principi fondamentali dell'ordinamento giuridico privandola sia della funzione generalpreventiva, non essendo possibile per il soggetto conoscere i fatti oggetto delle violazioni di legge che gli si contestano se non dopo una separata richiesta all'Autorità, sia della funzione ripristinatoria, non essendo più possibile eliminare le conseguenze dell'illecito a quasi un anno di distanza; viola palesemente sia il comma 1 dell'art. 14 della legge 689/91sia il comma 2 dello stesso articolo.....in quanto è certo ed evidente che il Corecom Liguria ha provveduto a trasmettere all'Autorità la relazione solo in data 07/02/2011 e quindi ben 247 giorni dopo la realizzazione della condotta presuntivamente illecita”; si “ ritiene che, nella specifica situazione del settore radiotelevisivo”, la norma regolamentare e la posizione giurisprudenziale “possano e debbano essere disattese, in quanto in evidente contrasto con il disposto dell'art. 20, comma 5 della legge 06/08/1990 n. 223, che prescrive per i concessionari privati la conservazione delle registrazioni dei programmi “per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”, a tutela sia dei terzi eventualmente lesi nei loro diritti che possono richiedere tali filmati nel suddetto termine, sia a tutela della stessa società titolare dell'emittente.....” ;

- c) *“deve sottolinearsi l'ulteriore vizio configurabile nella circostanza che la più volte citata relazione di Corecom acquisita da Telenord presso l'Autorità il 27/06/2011, risulta del tutto priva di qualsiasi tabella e/o analoga documentazione recante la specifica violazione In particolare la copia della relazione dell'Osservatorio di Pavia fornita da Codesta Onorevole Autorità composta da 34 pagine, delle quali ben 13 (quasi un terzo) risultano bianche e coperte dalla scritta omissis in quanto riferite ad altri soggetti operanti nel settore televisivo. L'unica tabella riguardante l'affollamento pubblicitario orario di Telenord reca solamente le percentuali orarie delle trasmissioni pubblicitarie andato in onda dal 31/05/2010 al 06/06/2010, senza indicare né quali trasmissioni sono state considerate come pubblicitarie, né la precisa durata delle stesse, né il relativo contenuto con differenziazione fra pubblicità tabellare, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni, autopromozioni e pubblicità istituzionale; dato tale deficit iniziale, anche il provvedimento di “contestazione” incorre nello stesso vizio, con la conseguenza che alla Telenord è stata resa doppiamente impossibile una contestazione del merito, sia in relazione alla omessa allegazione della documentazione probatoria alla contestazione, sia della inutilità della acquisizione di tale documentazione a seguito dell'istanza di accesso agli atti.....”;*
- d) *con riferimento alla programmazione televisiva trasmessa il giorno 2 giugno 2010, la parte sostiene che, nella fascia oraria 18-19, “gli spot pubblicitari occupano solo 14 minuti e 40 secondi, senza dunque eccedere il limite del 25% imposto dall'art. 38 comma 9 del DLgs. 17712005”; la parte, in particolare, ritiene che probabilmente sono state erroneamente ricompresi nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario la televendita “Europrogress” e la comunicazione sociale riguardante i “codici colore” dei Pronto Soccorso, programmi televisive esclusi dal computo dei limiti di affollamento pubblicitario; lo stesso 2 giugno 2010, nella fascia oraria 19-20, dai calcoli effettuati dalla parte emerge una durata complessiva di trasmissione della pubblicità “di poco maggiore, specificamente di 19 minuti e 30 secondi pari al 32,5%”; il giorno 5 giugno 2010, nella fascia oraria 18-19, “dalla visione del DVD e dai calcoli effettuati risulta una durata complessiva degli spot pubblicitari di 10 minuti e 8 secondi pari al 16,88%, percentuale ben al di sotto del limite del 25%”; per la società Telenord S.r.l., questa Autorità ha ricompreso nel calcolare il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario la televendita Europrogress e la comunicazione sociale riguardante il servizio di “codici.colore” dei Pronto Soccorso; per quanto attiene alla programmazione televisiva trasmessa il giorno 6 giugno 2010, il supporto probatorio in formato elettronico dvd-r “rende impossibile la verifica di quanto assuntivamente sostenuto dall'Osservatorio di Pavia e dall'Autorità, dato che all'interno del DVD consegnato in sede di accesso agli atti, pur risultando delle trasmissioni giornaliere di Telenord divise ora per ora, le immagini appaiono praticamente*

inintelligibili, procedendo a scatti di 5 o più secondi, con audio completamente sfasato dal video e con gravi problemi di quadrettatura dell'immagine, difetti tali da rendere completamente ed inequivocabilmente incomprensibile le trasmissioni registrate in tal giorno....”;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società Telenord S.r.l. non possa essere accolto in quanto;

- riguardo al punto a) l'atto di contestazione sopra menzionato, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, contiene tutti gli elementi che concorrono all'identificazione e, quindi, alla rilevanza dell'atto stesso sul piano giuridico, ossia *“un'esposizione sommaria dei fatti”* comprensiva, nella parte iniziale del preambolo, delle risultanze degli accertamenti condotti dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria con la specificazione delle giornate e della fascia oraria di trasmissione della pubblicità, nonché della misura in termini di percentuale del tempo di trasmissione della pubblicità stessa, l'indicazione del verbale di accertamento, datato 12 aprile 2011, *“della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio”*, della possibilità per la parte di presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni nonché motivata richiesta di audizione e di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio; di conseguenza, la redazione dell'atto di contestazione nei termini sopra prospettati non ha impedito in concreto l'esercizio del diritto di difesa né ha pregiudicato il diritto di contraddittorio della parte, avendo avuto questa a disposizione tutti gli elementi in punto di fatto e di diritto sufficienti e necessari a presentare eventuali scritti difensivi; la validità e l'efficacia dell'atto in esame si desumono anche dal fatto che non si è verificata, in concreto, alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario e, in particolare, una limitazione all'*“esercizio dei diritti difensivi della scrivente società”*, dal momento che l'emittente stessa ha presentato istanza di accesso agli atti e apposita memoria difensiva; inoltre, si precisa che il rapporto steso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, oltre a risultare chiaramente identificato nell'atto di contestazione ed essere stato reso noto nella sua forma e sostanza alla società concessionaria in sede di accesso agli atti del procedimento, in data 27 giugno 2011, costituisce soltanto una segnalazione di ipotesi di violazione, il cui accertamento formale inteso come motivata qualificazione giuridica dei fatti segnalati compete in base al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione di questa Autorità;
- riguardo al punto b) è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del dies a quo del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo *“ragionevolmente necessario”* all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto”* (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale *“i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981*

*sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un organo amministrativo – Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria - diverso dall'organo detentore della titolarità del potere di accertamento e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 12 aprile 2011, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 2 maggio 2011, come si legge dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 12 aprile 2011, è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria trasmessi a questa Autorità con le note (prot. nn. 0005697 e 0014328) pervenute in data 07 febbraio 2011 e, da ultimo, in data 28 marzo 2011, e l'atto di contestazione degli addebiti alla società Telenord S.r.l. datato 20 aprile 2011 è stato notificato in data 28 aprile 2011 (data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale) / 2 maggio 2011 (data di ricezione dell'atto da parte della società Telenord S.r.l.), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella [l. n. 24 novembre 1981, n. 689](#) e nella delibera n. 136/06/CONS; infine, riguardo alla possibilità che gli artt. 4, comma 6 e 5, comma 2 della delibera n. 136/06/CONS e la giurisprudenza “possano e debbano essere disattese, in quanto in evidente contrasto con il disposto dell'art. 20, comma 5 della legge 07/08/ 1990 n. 223, che prescrive per i concessionari privati la conservazione delle registrazioni dei programmi “per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”, a tutela sia dei terzi eventualmente lesi nei loro diritti che possono richiedere tali filmati nel suddetto termine, sia a tutela della stessa società titolare dell'emittente.....”, al contrario si rammenta che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 28/12/1998, n.12848) sostiene che l'art. 20 comma 5 della legge n. 223 del 1990, nello statuire che i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "sono.... tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi", mira a consentire i controlli da parte di questa Autorità sul rispetto da parte dei concessionari stessi degli obblighi relativi alla programmazione anche come riscontro alle annotazioni settimanali dei dati relativi ai programmi trasmessi, effettuate nel registro obbligatorio istituito dal quarto comma dello stesso art. 20. Tenuto conto degli interessi di natura pubblicistica, tutelati dalla disposizione appena citata anche mediante la previsione di una specifica sanzione pecuniaria amministrativa per la sua violazione, non può esservi dubbio che, se, nel corso dei tre mesi di tenuta obbligatoria delle predette registrazioni, viene comunicato o notificato al concessionario un atto del procedimento sanzionatorio amministrativo in esame “il termine trimestrale deve intendersi prorogato fino all'esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa ed eventualmente in via giurisdizionale, essendo irragionevole interpretare la disposizione medesima in modo collidente con la sua ratio, proprio nell'ipotesi in cui il potere di vigilanza e controllo viene concretamente esercitato dall'autorità che ne è titolare. Ed anzi, in siffatta ipotesi, l'interpretazione "estensiva" dell'art. 20 comma 5, nel senso della proroga (del termine trimestrale) del dovere di tenuta delle registrazioni dei programmi [...] e che proprio in quanto meramente estensiva non collide con il principio di legalità affermato dall'art. 1 comma 2 della legge n. 689 del 1981 (il quale dispone che "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si*

applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati")), tenuto conto della natura di precetto amministrativamente sanzionato della disposizione de qua - risponde, a ben vedere, anche ad un preciso interesse del concessionario, nella misura in cui dalle registrazioni stesse possono trarsi anche elementi di giustificazione e difesa a favore di quest'ultimo nel procedimento amministrativo e giurisdizionale di applicazione della sanzione"; in conclusione alla luce degli atti e dei fatti sopramenzionati, non si è impedito, pertanto, il corretto fluire dell'istruttoria e, quindi, la completa valutazione degli elementi di fatto e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell'atto di contestazione;

- riguardo al punto c) la segnalazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria pervenuta a questa Autorità in data 7 febbraio 2011 e, poi, estratta in copia in sede di accesso in data 27 giugno 2011, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, delibera n. 136/06CONS e successive modifiche ed integrazioni, non risulta generica o manifestamente infondata, dal momento che ha ad oggetto fatti circostanziati che risultano chiaramente riconducibili alle disposizioni normative di settore e contiene tutti gli elementi atti ad individuare il soggetto che si è reso responsabile dei fatti oggetto della stessa; in altri termini, la predetta segnalazione descrive in modo preciso il fatto, in quanto individua il giorno e l'ora della presunta infrazione, evidenzia la norma giuridica che si presume violata, fornisce dati sufficienti ai fini dell'identificazione del soggetto responsabile della presunta infrazione e, infine, risulta corredata di supporti probatori in formato elettronico contenenti la registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione. Quindi, tanto il richiamo nell'atto di contestazione all'attività di monitoraggio e di segnalazione condotte dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, quanto l'apposizione in sede di accesso degli *omissis* alla predetta relazione indicati con la memoria difensiva dalla parte non hanno assolutamente impedito alla società Telenord S.r.l. stessa, ai fini difensivi, di conoscere e di comprendere, in punto di fatto, il quadro complessivo della fattispecie contestata ai fini dell'enucleazione della specifica ipotesi di illecito; in tale contesto, l'interesse del destinatario alla conoscenza della relazione prodotta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria nella sua interezza è stata correttamente sacrificato con l'apposizione degli *omissis*, in quanto una parte dell'attività svolta dal predetto Comitato Regionale per le Comunicazioni oggetto della relazione in questione diretta ad instaurare distinti procedimenti sanzionatori a carico di soggetti terzi, non poteva non assumere rilevanza autonoma. In conclusione, dal momento che la relazione stesa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria oggetto di *omissis* non ha alcun rapporto di pertinenza con l'oggetto dell'atto di contestazione in questione, riguardando la segnalazione di presunte infrazioni da parte di altre emittenti televisive, essa, quindi, non è accessibile, in funzione difensiva, per il destinatario – Telenord S.r.l.- della contestazione medesima, che perde, così, la qualità di interessato (Cifr. Consiglio di Stato sez. VI 13/4/2006 n. 2068 e Consiglio di Stato sez. V 7/11/2006 n. 6562; riguardo, poi, all'eccezione relativa al fatto che *“l'unica tabella riguardante l'affollamento pubblicitario orario di Telenord reca solamente le percentuali orarie delle trasmissioni pubblicitarie, senza indicare né quali trasmissioni sono state considerate come pubblicitarie, né la precisa durata delle stesse, né il relativo contenuto con differenziazione fra pubblicità tabellare, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni, autopromozioni e pubblicità istituzionale”*, si fa presente che la verifica dei limiti di affollamento pubblicitario si fonda su un approccio metodologico basato sul minutaggio, c.d. monitoraggio quantitativo, che consiste nella predisposizione di un'apposita scheda che consenta di conteggiare la durata degli eventi pubblicitari rispetto ad una determinata ora e giornata di programmazione, garantendo, così, come nel caso di specie, dati oggettivi e facilmente comparabili;

- riguardo al punto d), come emerge dalla relazione (prot. n. 0052290) pervenuta in data 4 ottobre 2011 stesa dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione per l'Editoria, su richiesta (prot. n. 40578/Agcom/U) datata 01 agosto 2011 della Direzione contenuti audiovisivi multimediali- Ufficio contenuti e obblighi di programmazione di questa Autorità, in esito ai controlli effettuati in ordine alla programmazione televisiva pubblicitaria diffusa dall'emittente

televisiva Telenord i giorni 2, 5 e 6 giugno 2010 oggetto della contestazione n. 32/11/DICAM - PROC. 2283/ZD, “..... è stato constatato che l'entità temporale di tutte le forme di comunicazione commerciale/promozionale audiovisive irradiate dall'emittente Telenord, a conferma” dell'atto di contestazione menzionato “ha superato..... nelle fasce orarie segnalate la c.d. “soglia di affollamento percentuale oraria”, fissata a 25%, in violazione alle disposizioni previste dal 9 comma dell'art. 38 del D.Lgs n. 177/2005”; in particolare, il predetto Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, nel “precisare, in merito, che le percentuali individuatesono leggermente diverse da quelle calcolate dall'Osservatorio di Pavia.....” specifica che “ai fini della quantificazione dell'affollamento pubblicitario orario irradiato, sono stati computati gli spot pubblicitari, le telepromozioni e le finestre di televendite - con durata inferiore ai quindici minuti - in virtù delle disposizioni previste dalla nuova formulazione degli art. 38 e 40, comma 2 bis, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, 12 del D.M. n. 581/93 e dalla definizione fornita dall'art. 2, lett. ee) del citato testo unico, sulla “pubblicità televisiva”: la televendita **EUROPROGRESS EDILIZIA IMPIANTI** ha una durata inferiore ai quindici minuti ed è stata trasmessa nei giorni e nelle fasce orarie 02 giugno 2010 - dalle ore 18.28.46 alle ore 18.40.15 - (durata 11 m e 29 sec), 05 giugno 2010 - dalle ore 18.41 .33 alle ore 18.53.02 -(durata 11 m e 29 sec) e 06 giugno 2010 - dalle ore 18.15.02 alle ore 18.26.31 -(durata 11 m e 29 sec) e, quindi, concorre al computo dei limiti di cui all'art. 38, comma 9 citato; inoltre, nella quantificazione dell'affollamento pubblicitario in esame, la Guardia di Finanza non ha preso in considerazione, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 538/01/CSP, i messaggi di pubblica utilità trasmessi allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente ad argomenti di interesse sociale, le informazioni e le comunicazioni istituzionali, gli annunci relativi ad imminenti o future trasmissioni di programmi e quelli relativi a prodotti appartenenti allo stesso gruppo editoriale; il programma televisivo denominato “*i codici colore*” del Pronto soccorso non è stato inserito nel computo dell'affollamento, in quanto riguarda palesemente una comunicazione di interesse sociale che illustra, attraverso un breve videoclip, le priorità di accesso all'assistenza medica nei pronto soccorso; in conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, con la predetta relazione (prot. n. 0052290) pervenuta in data 4 ottobre 2011, ha segnalato a questa Autorità le seguenti percentuali di affollamento pubblicitario risultate nel corso della programmazione televisiva trasmessa sull'emittente televisiva locale Telenord i giorni 2, 5 e 6 giugno 2010:

- a) il giorno 02 giugno 2010, nella fascia oraria 18.00/19.00 si è riscontrato un affollamento pubblicitario orario pari 24 minuti e 41 secondi corrispondente al 41,14% di ogni ora di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;
- b) il giorno 02 giugno 2010, nella fascia oraria 19.00/20.00 si è riscontrato un affollamento pubblicitario orario pari 17 minuti e 55 secondi corrispondente al 29,86% di ogni di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;
- c) il giorno 05 giugno 2010, nella fascia oraria 18.00/19.00 si è riscontrato un affollamento pubblicitario orario pari 20 minuti e 10 secondi corrispondente al 33,61% di ogni ora di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;
- d) il giorno 06 giugno 2010, nella fascia oraria 18.00/19.00 si è riscontrato un affollamento pubblicitario orario pari 24 minuti e 19 secondi corrispondente al 40,53% di ogni ora di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;
- e) il giorno 06 giugno 2010, nella fascia oraria 21.00/22.00 si è riscontrato un affollamento pubblicitario orario pari 18 minuti e 4 secondi corrispondente al 30,11% di ogni ora di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

Infine, riguardo alla lamentela sollevata dalla parte in ordine alla impossibilità di visionare il supporto probatorio in formato elettronico dvd-r contenente la registrazione della programmazione televisiva trasmessa il giorno 6 giugno 2010, supporto in formato

elettronico dvd-r dello stesso tipo contenente la registrazione relativa alla programmazione televisiva in questione fornito in copia alla Guardia di Finanza non ha evidentemente impedito, né, tantomeno, reso difficoltosi a tale organismo la visione e l'ascolto della predetta registrazione, tanto poi, da consentire lo svolgimento regolare dei controlli richiesti poi relazionati a questa Autorità esattamente nei termini stabiliti dall'art. 3 bis, comma 4, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni (Cifr. pagina 2 della relazione prot. n. 0052290 "*Operazione effettuata sulle registrazioni della programmazione irradiata dall'emittente Telenord, nei giorni 2, 5 e 6 giugno 2010 e fissate su nr. 3 DVD forniti dall'Agcom. La rilevazione della posizione temporale dei programmi irradiati è stata fatta con riferimento esclusivo all'orario sovrimpresso sulla traccia audio-video delle predette registrazioni*");

- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che le emittenti televisive operanti in ambito locale sono tenute a trasmettere messaggi pubblicitari televisivi in misura non eccedente il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale Telenord integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 2, 5 e 6 giugno 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni; i principi giurisprudenziali sopra esposti autorizzano senz'altro un'applicazione della disposizione normativa, art. 38, comma 9 citato, al caso concreto in un senso fortemente limitativo del messaggio pubblicitario in qualsiasi forma trasmesso, al solo scopo di impedire che si possano, così, verificare forme di privilegio temporale in favore delle forme di pubblicità televisiva stesse, tali da ledere gli interessi degli utenti spettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società in questione non risulta aver comunicato e documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare le conseguenze della violazione in questione, anche perché la società concessionaria è sempre tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) corrispondente per la singola violazione al minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n cinque episodi oggetto di rilevazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello

relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento

concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telenord S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenord, con sede in Serra Riccò (GE), alla via Medicina n. 98/G, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 294/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 294/11/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola